

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO 5°: PREVENZIONE E PROTEZIONE
DALL'INQUINAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI,
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1366 DEL 27 FEB. 2002

OGGETTO: D.Lgs. 22/97 - Ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi presso impianto termoelettrico della Centrale del Bastardo.

Visto il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;



MODULO B

Spazio riservato all'Archivio

REGIONE DELL'UMBRIA
Direz. Polit. Terr. - Ambiente e Infrastr.

005166/1 15 MAR. 2002

Cat. 2 Cl. 13 Fasc. 4

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione dirigenziale.

Il responsabile di Sezione
Dott.ssa Giovanna Saltalamacchia

Giovanna Saltalamacchia

Data 27 FEB. 2002

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. _____ del bilancio regionale per l'esercizio finanziario _____

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo delegato

Data _____

**VISTO IN ORDINE ALLA
LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte del seguente impegno di spesa

Il dirigente responsabile Serv. Ragioneria o suo delegato

Data _____



Premesso:

- che con il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, in attuazione delle Direttive CEE n.75/442, relativa ai rifiuti, n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.781/319 relativo ai rifiuti tossici e nocivi, è stata disciplinata la materia "rifiuti";
- che l'art.6 del sopracitato decreto stabiliva tra le competenze attribuite alle Regioni, quella di procedere all'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento nonché il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle varie attività di smaltimento;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 concernente "Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915;

Vista la Legge Regionale 24 agosto 1987, n.44 con la quale, in attuazione di quanto stabilito dal sopracitato D.P.R. n.915/82, è stato approvato il "Piano Regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti";

Ricordato che con Regolamento Regionale 24 agosto 1987, n.45 sono state definite le "Norme integrative e di attuazione, procedure di controllo e di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi";

Visto:

- il D. Lgs. 05.02.1997, n.22, in attuazione alle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che ha abrogato il D.P.R. n.915/82 e disciplinato, tra l'altro, le procedure e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 27 e 28);
 - l'art.57 del citato D. Lgs. 22/97 che detta le disposizioni transitorie ed in particolare ai commi 3 e 4 prevede:
- * **comma 3** – "Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/82 restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di anni 4 (quattro) dell'entrata in vigore del D. Lgs. 22/97";
 - * **comma 4** – "Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 22/97 le Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi";

Ricordato inoltre che in attesa dell'emanazione di specifici provvedimenti statali di tipo tecnico e regolamentare in materia, così come disposto dal soprarichiamato D. Lgs., la Giunta Regionale con propria deliberazione n.56 del 31.01.2001 ha disposto di autorizzare fino al 31.12.2001, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97, l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero precedentemente autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82 e successivamente prorogati con Deliberazioni di Giunta Regionale;

Evidenziato che ad oggi le direttive di che trattasi non sono ancora state emanate e che di converso si ritiene di dover comunque provvedere ad aggiornare e convertire le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/82, alle nuove disposizioni del D.Lgs. 22/97;

Vista la deliberazione n.1644 del 19.12.2001 con la quale la Giunta Regionale, nelle more dell'emanazione dei soprarichiamati provvedimenti statali, ha provveduto alla definizione dei

criteri per la conversione, ai sensi del D. Lgs. 22/97, delle autorizzazioni all'esercizio di impianti esistenti (ex D.P.R. 915/82), nonché per il rilascio di quelle ex novo, ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo Decreto Legislativo;

Richiamato il D.M.A. n.372/98 concernente "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Catasto Rifiuti;

Viste le D.G.R. n. 6545/90 e n.4876/91 e successive di proroga con la quale la Ditta ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Viale Margherita, 125 Roma e per essa la competente Direzione Territoriale Unità Busines di Pietrafitta è stata autorizzata al deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi presso il proprio impianto termoelettrico della Centrale di Bastardo;

Vista la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta ENEL Produzione S.p.A. con nota prot. n.16695 in data 06.07.2001;

Vista la decisione comunitaria n°2060/532/CE e successive modifiche ed integrazioni con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è stato abrogato l'elenco dei rifiuti (CER) di cui agli allegati A2 e D al D Lgs. n.22/97;

Vista la legge 443/01;

Visti gli atti d'ufficio e relativi alla richiesta di che trattasi;

Ritenuto di dover provvedere in proposito procedendo ad aggiornare ai sensi del D. Lgs. n.22/97, e convertire l'autorizzazione sopra richiamata e rilasciata ai sensi del D.P.R. 915/82;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

**Il Dirigente Responsabile del Servizio
D E T E R M I N A**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, la Ditta ENEL Produzione S.p.A.– per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di esecutività del presente atto "il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi" presso il proprio impianto termoelettrico della centrale di Bastardo;
2. di stabilire che le tipologie dei rifiuti, i quantitativi massimi ed i tempi di stoccaggio dovranno essere:

Cod CER	Descrizione	Quantità max annua	Tempi max di stoccaggio
17.06.01	Materiale isolante contenente amianto	Ton. 150	3 mesi
16.06.01	Batteria al piombo	Kg. 600	1 anno
16.06.02	Batterie al Nichel-Cadmio	Kg. 600	1 anno
15.02.02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	Kg. 200	1 anno




3. di stabilire inoltre che la Ditta ENEL Produzione S.p.A. - nella fase di esercizio dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti tra loro incompatibili dovranno essere stoccati separatamente;
 - b) il materiale costruttivo dei contenitori fissi e/o mobili dovrà essere del tipo di quello previsto nella relazione di progetto e comunque tale da garantire la sicurezza;
 - c) l'area di stoccaggio, l'eventuale vasca e la piattaforma di accumulo dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto nel progetto, opportunamente recintate ed idoneamente impermeabilizzate;
 - d) dovrà essere altresì mantenuto il sistema di sicurezza, che prevede:
 - sistema di recupero dei liquidi dalla vasca e/o dalla piattaforma e/o dall'area di stoccaggio;
 - sistemi antitrabocco e valvole di sicurezza per i contenitori fissi e mobili;
 - dispositivi per il recupero di solventi e/o volatili;
 - protezione dei rifiuti da eventi atmosferici;
 - sistema antincendio in base alla normativa vigente e del potenziale calorico stoccato;
 - protezione personale degli addetti all'impianto;
 - predisposizione del piano di emergenza da esporre bene in vista all'interno dell'impianto così come illustrato nella relazione di progetto;
 - e) i contenitori impiegati per lo stoccaggio dovranno essere identificati mediante etichette e/o targhe secondo le norme previste dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 per i contenitori impiegati nel trasporto;
 - f) durante la fase del deposito, la Ditta dovrà altresì porre in essere sistemi e accorgimenti finalizzati ad eliminare e/o ridurre eventuali esalazioni odorogene;
 - g) dovranno essere effettuati periodici trattamenti di disinfestazione e derattizzazione;
 - h) il deposito preliminare dei rifiuti dovrà essere effettuato per tipologie omogenee dei rifiuti stessi;
 - i) è vietata ogni forma di miscelazione così come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 22/97, ed ogni forma di trattamento di rifiuti;
4. di stabilire che il presente atto dovrà essere rivisitato, qualora necessario, sulla base dei disposti dell'emandato Decreto Ministeriale di trascodifica e su precisa richiesta del soggetto richiedente:
5. La ditta in oggetto dovrà prestare a favore della Regione dell'Umbria, una garanzia finanziaria per un importo pari ad € 129.114,22 (diconsi euro centoventinovemilacentotquattordici e ventidue centesimi), della durata della validità della autorizzazione più anni 1. Tale garanzia potrà essere resa mediante fideiussione bancaria o mediante fidejussione assicurativa "a prima chiamata" entro il termine di 90 gg. dall'esecutività dell'atto autorizzativo ed è comunque vincolante ai fini dell'inizio della stessa;
6. è fatto obbligo alla Ditta di assicurare la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dall'art.12 del D.Lgs.22/97. Il registro regolarmente numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro, conforme al modello di cui al D.M.A. n.145/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari, di cui all'art.15 del D.Lgs.22/97 e conformi al D.M.A. n.148/98, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ed in caso di

- cessazione di attività da parte dell'azienda, riconsegnato all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
7. è fatto obbligo al soggetto gestore richiedente di comunicare ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;
 8. tutte le prescrizioni immediatamente applicabili, previste dal D.Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, si debbono intendere richiamate ed aggiuntive alle prescrizioni sopra elencate;
 9. di dare atto che l'autorizzazione fa salvi i diritti dei terzi, i principi generali di cui all'art.1 del D.Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'acquisizione preliminare delle certificazioni, iscrizioni, nulla osta e autorizzazioni previste dalle norme per la realizzazione e gestione dell'impianto di che trattasi ed il rispetto di tutte le norme attinenti la salute dell'uomo e la tutela ambientale;
 10. tutti i rifiuti in ingresso nell'impianto dovranno essere trasportati da soggetti regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Smaltitori o comunque autorizzati;
 11. di prendere atto che il nuovo responsabile dell'impianto è il Sig. Sardini Marcello;
 12. di dare atto che l'idoneità del soggetto richiedente (art.28 comma 1, lett. i D. Lgs. 22/97) è soddisfatta in quanto trattasi di soggetto titolare, già precedentemente autorizzato all'esercizio ai sensi dell'ex D.P.R. 915/82;
 13. di dichiarare che l'atto non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

L'Istruttore
P.I. Giuliano Pappadà



Si attesta la regolarità del procedimento
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Giovanna Saltalamacchia



REGIONE DELL'UMBRIA


Giunta Regionale
SEGRETARIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 5...
fascicoli, è conservata nell'originale

presso questo Ufficio.

Perugia il 27 FEB. 2002

Il Dirigente responsabile del servizio
Mario Valentini



Perugia,

27 FEB. 2002

Perugia il 27 MAR. 2002



L'ISTRUTTORE
(C. Bonaventura)

